

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 aprile 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-27/07) ⁽¹⁾

(Imposta sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Utile imponibile della società controllante — Non deducibilità delle spese e degli oneri relativi alla partecipazione nella società controllata — Fissazione forfettaria dell'importo di tali spese — Limite massimo del 5 % degli utili distribuiti dalla società controllata — Inclusione di crediti di imposta)

(2008/C 128/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Convenuto: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione degli artt. 4, 5 e 7 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Reintegrazione negli utili imponibili di una società madre di un importo forfettario di spese ed oneri pari al 5 % del risultato delle sue partecipazioni in una società figlia, crediti di imposta inclusi — Compatibilità di tale reintegrazione col limite previsto all'art. 4 della direttiva — Necessità di un'imputazione integrale del credito di imposta sull'imposta dovuta dalla società madre

Dispositivo

La nozione di «utili distribuiti dalla società figlia», ai sensi dell'art. 4, n. 2, ultima frase, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che include, nei suddetti utili, crediti d'imposta concessi al fine di compensare una ritenuta alla fonte applicata a carico della controllante dallo Stato membro della società controllata.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — adidas AG, adidas Benelux BV/Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

(Causa C-102/07) ⁽¹⁾

(Marchi — Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE — Imperativo di disponibilità — Marchi figurativi a tre bande — Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento — Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest'ultimo)

(2008/C 128/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: adidas AG, adidas Benelux BV

Convenuti: Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b) e c) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Rifiuto di registrazione o nullità — Mancanza di carattere distintivo — Acquisizione attraverso l'uso — Interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei segni considerati dal pubblico interessato come segni volti a decorare il prodotto e non a distinguerlo

Dispositivo

La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.